

DECRETO PRESIDENZIALE 29 giugno 1988

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 1 G.U.R.S. 6 agosto 1988, n. 34

Standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, [n. 22](#).

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 636, recante norme di attuazione dello Statuto siciliano in materia di pubblica beneficenza e di opere pie;

Vista la legge regionale 9 maggio 1986, n. 22, concernente il riordino dei servizi socio-assistenziali in Sicilia;

Visto il proprio decreto del 28 maggio 1987, con il quale è stato approvato il regolamento-tipo sulla organizzazione dei servizi in parola;

Considerato che, in attuazione dell'art. 19 della suindicata legge di riordino, occorre provvedere alla approvazione degli standards strutturali ed organizzativi dei servizi, ai quali devono attenersi le istituzioni assistenziali per l'iscrizione all'albo regionale previsto dall'art. 26 della legge di riordino e per la gestione dei servizi mediante convenzione con i comuni;

Visti gli elaborati rassegnati dal gruppo di consulenza di cui all'art. 52 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 e la proposta dell'Assessore regionale per gli enti locali, formulata con nota n. 352/1SS del 17 maggio 1988, e ritenuto di condividere le considerazioni ivi svolte;

Decreta:

Articolo Unico

Nel testo allegato, che costituisce parte integrante del presente decreto, sono approvati gli standards strutturali ed organizzativi dei servizi e degli interventi socio-assistenziali previsti dalla legge regionale 9 maggio 1986, [n. 22](#), concernente il riordino dei relativi servizi.

Il presente decreto, compreso l'allegato, sarà pubblicato integralmente nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

Palermo, 29 giugno 1988.

NICOLOSI

ALLEGATO

STANDARDS STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI DEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

(Legge regionale n. 22 del 9 maggio 1986, art. 19)

1 - PREMESSA

La legge regionale n. 22/86 prevede la definizione degli standards strutturali ed organizzativi dei servizi socio - assistenziali, a completamento della definizione analiticamente offerta dal regolamento, al quale peraltro la presente normativa fa diretto e costante riferimento. Non si deve trascurare che tali standards rappresentano utili parametri ai fini dell'iscrizione all'albo, così come previsto dalla citata legge. Di fatto gli orientamenti che seguono rappresentano in parte un recepimento, in parte una riconsiderazione, in parte un arricchimento e completamento degli standards dei servizi per gli anziani, la cui normativa è dunque dalla presente integralmente sostituita. Quanto segue deve, quindi, essere considerato uno strumento complessivo ed unitario da usare parallelamente al regolamento, anche ai fini della omogeneizzazione dei servizi a livello regionale. Per agevolare tale utilizzo (per ogni servizio vengono offerti gli standards prescritti) è indicato anche il paragrafo del regolamento cui lo stesso si richiama.

Poichè per alcuni servizi e strutture sono previsti operatori sanitari, si precisa che devono intendersi prestazioni sanitarie, od attività di rilievo sanitario connesse con le attività socio-assistenziali, tutte le attività espletate da figure professionali mediche e paramediche. A tal fine alle stesse, al pari della fornitura del materiale sanitario relativo, devono di norma provvedere le UU.SS.LL. con proprio personale o attraverso apposite convenzioni. Qualora vi provveda il comune (anche in convenzione) perchè non altrimenti possibile, il relativo onere dovrà essere a carico dell'U.S.L. di riferimento.

Non trovano trattazione, per riferimento agli standards strutturali ed organizzativi, alcuni interventi che si configurano in realtà più come *prestazioni* che come servizi veri e propri (es. assistenza economica, assistenza abitativa, ecc).

Vengono recepite, riportate e/o riconsiderate, nella presente normativa, come previsto dalla legge regionale n. 22/86, sia le indicazioni di merito del D.P.R.S. del 19 settembre 1986 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 53 del 31 ottobre 1986) relativo alla "Determinazione degli standard strutturali ed organizzativi delle case di riposo" ai fini della iscrizione all'albo regionale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 87 del 6 maggio 1981, sia le indicazioni di merito del D.A. del 21 settembre 1985 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 2 novembre 1985) relativo alla "Determinazione degli standard strutturali ed organizzativi degli istituti di ricovero per minori" (relativamente alle direttive).

Trova inoltre recepimento lo standard relativo agli asili - nido comunali ai fini di determinare i requisiti per l'iscrizione all'albo, nel caso in cui ne facciano domanda di iscrizione istituzioni, associazioni e cooperative che intendano attivare e gestire asili - nido mediante rapporto convenzionale con il comune territorialmente competente.

Nei suindicati casi la normativa qui definita risulta, dunque, più ampia ed analitica (sia per impostazione che per contenuto) poichè le indicazioni sopra specificate non ritrovano nel regolamento alcun riferimento (cfr.: paragrafi 8 e 13 della presente normativa).

2 - UFFICIO DI SERVIZIO SOCIALE (cfr.: paragrafo 3 del regolamento)

Come specificato nel regolamento, trattasi di una struttura composta ed articolata, sia in termini di funzioni, sia in termini di ambiti territoriali, di cui si è già data una prima e fondamentale articolazione strutturale.

L'*ufficio* può dunque risultare a struttura unitaria od articolata e decentrata; nel primo caso più facilmente le funzioni previste per tale ufficio saranno gestite congiuntamente a quelle operative più oltre individuate. In ogni caso, comunque, tutti i comuni fino a 10.000 abitanti devono avvalersi di almeno 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti, di 1 unità amministrativa, di 1 archivistica - dattilografo e di 1 usciere (anche in forma non esclusiva). Laddove invece siano in forza più operatori sociali, l'ufficio deve prevedere un assistente sociale coordinatore.

L'ufficio di servizio sociale deve disporre di *locali* adeguati destinati unicamente all'espletamento delle funzioni previste, forniti di attrezzature essenziali ed autonome (in strutture e strumenti) rispetto ad altri uffici, anche quando fosse ricompreso formalmente in un settore più ampio.

Nei comuni inferiori a 3.000 abitanti e con un limitato numero di servizi attivati, si potranno individuare anche differenti soluzioni per l'organizzazione dell'ufficio di servizio sociale, il quale deve però essere in grado di garantire comunque la presenza dell'assistente sociale in ogni comune (mediante soluzioni part - time, soluzioni collaborative tra comuni, ecc.).

STANDARD

Comuni fino a 3.000 abitanti

Deve essere garantita la presenza, anche non a tempo pieno, di un assistente sociale.

Comuni fino a 10.000 abitanti

- 1 assistente sociale ogni 5.000 abitanti;
- 1 unità amministrativa;
- 1 archivistica - dattilografo;
- 1 usciere (anche non esclusivo).

In caso di presenza di più operatori sociali deve essere previsto un assistente sociale coordinatore.

3 - SEGRETARIATO SOCIALE (cfr.: paragrafo 5 del regolamento)

L'*addetto* a tale servizio deve essere un operatore con titolo di scuola media superiore e provvisto, inoltre, di attestato dal quale risulti la frequenza ad un corso di formazione finalizzato all'acquisizione di conoscenze ed abilità specifiche del servizio stesso (minimo 300 ore di corso).

Quanto allo standard organizzativo, nei comuni fino a 10.000 abitanti deve essere prevista una unità. Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, oltre la 1^a unità, dovrà essere previsto un operatore ogni 30.000 abitanti, oltre i primi diecimila.

Allorchè i comuni sono articolati in quartieri (distretti) dovrà prevedersi l'addetto per ogni quartiere (distretto).

Anche per il segretariato sociale possono essere attuate le soluzioni diversificate previste all'ultimo comma del precedente paragrafo, in specie per i comuni fino a 3.000 abitanti.

Il servizio deve disporre di locale posto in posizione "strategica" rispetto al territorio di riferimento, di facile accesso e reperibilità, opportunamente pubblicizzato attraverso la diffusione di "percorsi" ed itinerari accessibili, nonchè fornito delle attrezzature necessarie.

L'addetto al servizio di segretariato sociale, considerate le funzioni svolte che si fondano su un ruolo peculiare delle risorse informative, deve poter disporre di strumenti idonei alla rilevazione ed alla elaborazione dei dati ed alla diffusione delle informazioni (dagli schedari al micro - computer e/o al terminale).

Si allegano a tal fine, n. 3 schede fac - simile che devono costituire il patrimonio documentativo essenziale di ogni addetto e devono essere periodicamente aggiornate.

- All. n. 1 scheda per il reperimento delle notizie;
- All. n. 2 scheda dell'utente;
- All. n. 3 scheda per documentare la diffusione di notizie.

STANDARD

Comuni fino a 10.000 abitanti

- 1 unità (titolo di studio scuola media superiore ed attestato di frequenza di un corso di formazione).

Comuni con popolazione oltre i 10.000 abitanti

- 1 unità ogni 30.000 abitanti oltre la prima unità ed i primi 10.000 abitanti.

Comuni articolati in quartieri

- 1 unità per ogni quartiere.

4- SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE (cfr.: paragrafo 6 del regolamento)

Il servizio sociale professionale è svolto da *assistenti sociali* in possesso di diploma, ai sensi della normativa vigente.

Nei comuni fino a 10.000 abitanti le attività previste per il servizio sociale professionale sono assolte dagli assistenti sociali dell'ufficio di servizio sociale.

Nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, oltre agli assistenti sociali dell'ufficio di servizio sociale, dovranno essere previsti assistenti sociali rapportati agli abitanti ed ai servizi attivati. Nei comuni articolati in quartieri (distretti) dovrà prevedersi un assistente sociale per ogni quartiere (distretto).

Il servizio sociale professionale deve disporre di adeguato locale unicamente finalizzato a tale scopo, onde garantire la necessaria discrezione e riservatezza che il servizio stesso richiede .

Per l'organizzazione e l'amministrazione del servizio sono necessarie attrezzature adeguate nonché strumenti specifici.

STANDARD

Comuni fino a 10.000 abitanti

Il servizio è svolto dall'assistente sociale dell'ufficio di servizio sociale.

Comuni oltre i 10.000 abitanti

Assistenti sociali in rapporto agli abitanti ed ai servizi attivati (oltre gli assistenti sociali dell'ufficio di servizio sociale).

Comuni articolati in quartieri

- 1 assistente sociale per ogni quartiere.

5 - ASSISTENZA DOMICILIARE (cfr.: paragrafo 8 del regolamento)

Nell'ambito degli obiettivi che detto servizio persegue così come definito nel regolamento, e diretto agli utenti nello stesso individuati, l'assistenza domiciliare può prevedere le prestazioni già indicate che dovranno essere sempre riferite ai bisogni reali della utenza e conseguentemente considerate ai fini della valutazione del costo e degli standards di personale.

Dal punto di vista organizzativo, e tenuto conto della varietà delle prestazioni, occorre prevedere l'intervento di operatori con differenti qualifiche:

- assistente sociale che, oltre ad assicurare l'attività professionale diretta, coordina l'intero servizio;

- assistenti domiciliari il cui rapporto con l'utenza deve essere di 1 ogni 8/12, in relazione alle prestazioni attivate e con una frequenza differenziata anch'essa dipendente dal tipo delle prestazioni offerte (a titolo esemplificativo: giornaliera per preparazione pasti; bisettimanale per disbrigo faccende domestiche).

Le figure sanitarie (infermiere professionale e fisioterapista) e quelle ausiliarie (autista) vanno quantificate in relazione al bacino di utenza ed alla entità delle prestazioni.

Il servizio dovrà ovviamente disporre di tutto il materiale necessario per l'erogazione delle prestazioni previste.

STANDARD

- assistente sociale - 1 ogni 15/20 assistenti domiciliari;

- assistente domiciliare - 1 ogni 8/12 utenti (in relazione alle prestazioni attivate);
- personale sanitario - in rapporto al bacino di utenza ed alle prestazioni;
- personale ausiliario - in rapporto al bacino di utenza ed alle prestazioni.

6 - CASE DI ACCOGLIENZA PER GESTANTI E RAGAZZE MADRI (cfr.: paragrafo 9 del regolamento)

Sono da considerarsi case di accoglienza per gestanti e ragazze madri tutte quelle strutture di carattere residenziale *esclusivamente* per gestanti e ragazze madri in situazione di disagio familiare o sociale, con esigenze di ritrovare *temporaneamente* un luogo di accoglienza in grado di offrire sostegno psicologico, sociale ed economico (quando necessario) e nel contempo una condizione di riservatezza.

Dette strutture devono essere opportunamente dimensionate e tali, comunque, da non prevedere oltre venti ospiti. Devono, inoltre, pur localizzate preferibilmente in modo da favorire la condizione sopra esplicitata, garantire collegamenti con il centro urbano e consentire agli ospiti stessi di raggiungere eventuali luoghi lavorativi o sedi di socializzazione.

Sono standards strutturali:

- camere ad 1 o 2 letti con una superficie netta compresa tra un minimo di mq. 20 ed un massimo di mq. 34;
- un ambiente ad uso collettivo (sala TV, ecc.);
- un locale pranzo - soggiorno;
- un locale per incontri con familiari e conoscenti;
- cucina con servizi plurimi;
- adeguati servizi igienici comuni, in accordo con le normative vigenti;
- un locale per la direzione.

Sono standards organizzativi:

- un responsabile della direzione della casa;
- una/due unità ausiliarie ad integrazione delle attività svolte dalle ospiti stesse all'interno della casa;
- un assistente all'infanzia;
- ove il responsabile della direzione non sia fornito del diploma di assistente sociale occorrerà prevedere tale figura anche se a part - time od in convenzione.

Per quanto concerne altri eventuali professionisti si dovrà fare riferimento alle unità presenti sul territorio a livello comunale o di U.S.L.

STANDARD

1) *Strutturali*

Locali (camere a 1 o 2 letti, ambiente ad uso collettivo, locali vari e servizi) come analiticamente prescritto;

2) *Personale*

- un responsabile della direzione della casa;
- una/due unità ausiliarie;
- un assistente all'infanzia;
- un assistente sociale (a part - time od in convenzione) ove il responsabile della direzione non sia fornito di diploma di assistente sociale.

7 - COMUNITA' DI TIPO FAMILIARE (cfr.: paragrafo 9 del regolamento)

Sono da considerarsi comunità di tipo familiare, finalizzate all'accoglienza *temporanea* di soggetti e nuclei familiari in situazioni di disagio di ordine psicologico, sociale e morale, quelle strutture residenziali che consentono di salvaguardare l'integrità del nucleo familiare stesso.

Le caratterizzazioni fondamentali delle suddette strutture devono rispondere ad esigenze di urgenza e di transitorietà dovendo sempre perseguire l'obiettivo di un più sollecito e congruo reinserimento dei soggetti e nuclei familiari nel contesto sociale di provenienza.

Le comunità di tipo familiare non devono di norma accogliere oltre 20 (venti) ospiti.

Sono standards strutturali:

- camere da due o tre letti con una superficie netta compresa tra un minimo di mq. 28 ed un massimo di mq. 40 e con possibilità di renderne alcune comunicanti fra loro per poter ospitare nuclei numerosi;
- un ambiente ad uso collettivo;
- un ambiente destinato ad attività ricreative per i minori presenti;
- un locale pranzo - soggiorno;
- cucina con servizi plurimi;
- adeguati servizi igienici comuni, in accordo con le norme vigenti;
- un locale per la direzione.

Sono standards organizzativi:

- responsabile per la direzione della casa;
- unità specificamente disponibili per l'assistenza e la cura dei minori nei casi di assenza della madre;
- unità ausiliarie ad integrazione delle attività svolte dagli ospiti all'interno della casa.

Anche in questo caso per esigenze relative all'assistente sociale e ad altri eventuali professionisti si dovrà fare riferimento alle unità presenti sul territorio a livello comunale o di U.S.L.

STANDARD

1) Strutture

Locali (camere a 2/3 letti, ambienti vari, locale per il pranzo, cucina, servizi e locale per la direzione) come analiticamente prescritto;

2) Personale

- un responsabile per la direzione della casa;
- unità per l'assistenza e la cura di minori: 1:10 minori;
- unità ausiliarie: 1:10 ospiti.

8 - ISTITUTI DI RICOVERO PER MINORI

Poichè dette strutture non trovano riferimento diretto nel regolamento generale ma solo nel decreto dell'Assessore degli enti locali del 21 settembre 1985 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 2 novembre 1985), sono offerte di seguito indicazioni ed orientamenti più analitici oltre agli standards propriamente detti.

8.1 - DEFINIZIONE

Gli istituti che svolgono attività di ricovero convittuale e/o semiconvittuale per minori sono strutture a carattere residenziale o diurno - feriale, con funzioni di:

- accoglienza;
- mantenimento;
- tutela;
- educazione;
- istruzione.

Nell'istituto educativo - assistenziale trovano ospitalità i minori e gli adolescenti privi di ambiente familiare idoneo.

I soggetti sono istituzionalizzati per libera determinazione dei genitori - tutori - oppure per provvedimento esecutivo del giudice tutelare o del tribunale per i minorenni.

L'istituto educativo - assistenziale garantisce al minore, per il quale non sia possibile un conveniente affidamento presso famiglie o comunità di tipo familiare, la sicurezza, la crescita e lo sviluppo psico - affettivo e sociale, in vista del suo inserimento in famiglia e nella società.

L'ubicazione e la struttura edilizia dell'istituto dovranno garantire lo svolgimento della vita comunitaria all'interno e di relazione con l'esterno, in armonia con le esigenze dell'età evolutiva.

Gli istituti educativo - assistenziali, qualora accolgano minori disabili, devono garantire le prestazioni e i sussidi necessari al trattamento del caso ed all'inserimento sociale di tali ospiti.

Al fine dell'integrazione con l'ambiente sociale circostante, sarà assicurato agli ospiti l'utilizzo di strutture scolastiche, sportive, ricreative, sanitarie ed ogni altro servizio del territorio.

Gli istituti accolgono minori di ambo i sessi.

Eventuali menomazioni fisiche e psichiche del minore non possono costituire causa di esclusione.

8.2 - IDONEITA' DELLE STRUTTURE

Gli istituti che svolgono attività assistenziale devono disporre di locali per il pernottamento (per le sole strutture convittuali) nonché di locali per sala pranzo, per soggiorno ricreazione, servizi igienici e servizi generali aderenti ai seguenti parametri.

Locali per pernottamento (strutture convittuali)

L'ambiente destinato al pernottamento per i minori, nelle sole strutture convittuali, dovrà prevedere 8/10 posti letto al massimo, superficie minima mq. 6/5 per posto letto.

I servizi igienici annessi alla zona notte devono prevedere bagni completi di lavabo, vasca o doccia, bidè e w.c., dotati di acqua calda e fredda, con un rapporto di 1/6 minori.

In alternativa detti servizi possono prevedere separatamente la zona riservata ai lavabi e la zona riservata agli altri servizi.

Sale pranzo

a) estensione minima della prima sala da pranzo mq. 40;

b) estensione complessiva pari a mq. 1/1 minore fino a 60 posti letto e mq. 0,8/1 minore oltre tale limite;

- c) arredo costituito da: tavoli max 6/8 posti e relative sedie ed attrezzature ad uso pranzo;
- d) servizi igienici annessi alla zona pranzo;
- e) lavabi 1/10 minori, con acqua corrente calda e fredda.

I pasti devono obbligatoriamente essere consumati negli ambienti destinati a sala pranzo.

Servizio cucina

Le cucine, dimensionate in rapporto al numero dei pasti da preparare e somministrare, devono essere dotate di attrezzature complete sia per la preparazione, cottura e distribuzione dei pasti e degli alimenti, sia per il lavaggio delle stoviglie.

La somministrazione dei pasti precotti o preconfezionati non esime dal disporre della cucina e, in ogni caso, deve essere preceduta da autorizzazione assessoriale.

Prescrizioni particolari:

- a) le bombole di erogazione del gas da cucina devono essere alloggiare in ambienti esterni al locale cucina ed alla struttura e, comunque, in zona di sicurezza, secondo le vigenti normative;
- b) è obbligatorio l'installazione sopra il piano di cottura di una cappa di tiraggio;
- c) è necessario disporre per la conservazione, a breve o a lungo tempo delle derrate alimentari, di almeno un congelatore e di una cella frigorifera variamente realizzata. La cella frigorifera potrà essere sostituita da adeguati armadi frigoriferi.

La dispensa potrà contenere la cella frigorifera o gli armadi frigoriferi oltre ad un locale attrezzato per deposito per la conservazione delle derrate alimentari non deperibili con una estensione minima di mq. 12.

Non è consentito tenere nel locale dispensa detersivi e materiale contenente prodotti chimici la cui conservazione dovrà effettuarsi in apposito locale di sgombero.

L'estensione complessiva del servizio cucina (cucina, cella frigorifera, dispensa, eventuale anticucina, ecc.) non dovrà essere inferiore a mq. 50.

8.3 - AMBIENTI DI USO COMUNE

Relativamente ai locali destinati all'attività ed ai servizi scolastici si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

Gli ambienti di soggiorno e ricreazione situati all'interno delle strutture devono avere i seguenti requisiti:

- superficie minima relativa al primo ambiente mq. 40 con rapporto mq 1/1 minore fino a 60 posti letto e mq. 0,8/1 minore oltre tale limite;
- servizi con w.c. e lavabo 1/10 minori, con acqua corrente calda e fredda;

- fornitura dell'acqua a pressione mediante autoclave;
- illuminazione interna adeguata.

Riscaldamento

La struttura assistenziale deve essere dotata di impianto di riscaldamento centralizzato od a pannelli elettrici, che assicuri un costante benessere secondo le disposizioni vigenti per temperatura minima e per durata dell'accensione.

Infermeria e ambulatorio

Devono essere assicurati all'interno della struttura un locale per visite mediche e terapie di soccorso, nonché un locale ad uso infermeria con annesso servizio igienico per minori con patologie che ne consigliano l'isolamento:

- superficie minima di ciascun locale mq. 12;
- arredi ed attrezzature adeguati anche per pronto soccorso (borsa medica, ecc).

Il controllo sanitario andrà svolto in convenzione con sanitario di fiducia, con l'obbligo di dare notizia della nomina al servizio di medicina scolastica dell'U.S.L. competente per territorio.

Il sanitario dovrà sottoporre a visita i minori almeno tre volte durante l'anno e redigere un'apposita scheda di anamnesi personale per ciascun minore con annotazione delle visite effettuate.

L'attività scolastica è subordinata al provvedimento della competente autorità scolastica che dovrà certificare l'utilità della struttura in rapporto alla popolazione scolastica ed alla presenza di strutture pubbliche nell'ambito della circoscrizione scolastica.

Ogni struttura deve ovviamente garantire tutte le condizioni di sicurezza richieste dalle vigenti disposizioni in materia di stabilità, sicurezza degli impianti e difesa dagli incendi.

Per quanto concerne gli *obblighi assicurativi* è necessario prevedere una polizza R.C. per ciascun minore presente in istituto anche se pagante la retta in proprio.

La capacità ricettiva massima per istituti a convitto è di 150 minori; la capacità ricettiva massima non può essere superiore a 250 minori limitatamente alle strutture a semiconvitto.

Non è consentito alcun trattamento differenziato in favore di minori con pagamento della retta in proprio nei confronti di minori assistiti dalle pubbliche amministrazioni.

E' fatto divieto di osservare doppi turni nella consumazione dei pasti, fatta eccezione che per esigenze di ordine strettamente scolastico.

Normative specifiche di livello regionale prevederanno una adeguata riduzione della retta relativamente alle strutture che non sopportino oneri per l'istruzione.

Gli istituti semiconvittuali che non hanno strutture scolastiche all'interno devono ottenere apposita autorizzazione dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Sono infine da prevedersi servizi per il personale, che consistono in spogliatoi e servizi igienici di dimensioni adeguate al numero di unità dipendenti.

8.4 - PERSONALE

L'organico di personale deve essere costituito da:

- a) una unità responsabile della direzione e del coordinamento complessivo munita di diploma di istruzione secondaria di 2° grado, fatte salve le prescrizioni dell'autorità scolastica in rapporto alle dimensioni della scuola autorizzata all'interno della struttura;
- b) numero unità insegnanti conforme alle disposizioni ministeriali vigenti, sia per la scuola materna che per le classi dell'obbligo e superiori;
- c) almeno due unità addette alla cucina: cuoco ed aiuto per capacità ricettiva superiore a cinquanta minori un ulteriore aiuto per ogni 50 minori; fanno eccezione gli istituti autorizzati a somministrare pasti precotti o preconfezionati;
- d) personale di assistenza e vigilanza: n. 1 unità ogni 20 minori. Può essere utilizzato, per tale servizio, lo stesso personale insegnante;
- e) personale ausiliario: un ausiliario generico per ogni 25 minori per la pulizia dei locali e dei servizi comuni e per le necessità straordinarie dell'istituto, tale servizio può essere attribuito in appalto;
- f) per il servizio di manutenzione degli impianti, del giardino, ecc., può essere utilizzato personale qualificato chiamato al bisogno od in convenzione.

Il personale addetto alla preparazione e somministrazione dei pasti ed alla istruzione ed assistenza dei minori deve essere fornito del prescritto libretto sanitario, annualmente aggiornato dall'autorità sanitaria competente.

La fascia di utenza fra 0/3 anni va indirizzata agli asili nido.

STANDARD

1) *Strutturale*

Locali per il pernottamento, sala pranzo, cucine ed ambienti ad uso comune come analiticamente prescritto.

2) *Personale*

- una unità responsabile;
- insegnanti;
- personale di assistenza = 1:20 minori;

- personale ausiliario = 1:25 minori;

- personale di cucina = cuoco ed aiuto sino a 50 minori; per capacità ricettiva superiore un ulteriore aiuto ogni 50 minori.

8 bis - ASILI NIDO

L'asilo nido è un servizio che mira a garantire un efficace intervento nel momento educativo del bambino, per lo sviluppo armonico della sua personalità, favorendone il processo di socializzazione insieme ad una equilibrata alimentazione.

L'asilo nido ospita bambini fino a tre anni di età e si articola in due sezioni: una per lattanti (da 0 a 3/12 mesi), una per divezzi (da 8/12 mesi a tre anni). Può anche essere prevista la sezione per semidivezzi (da 12 a 24 mesi).

Ogni asilo nido non può ospitare più di 60 bambini.

Standards strutturali

L'asilo nido è una unità funzionale completa. Esso è costituito da:

- almeno due unità funzionali (una relativa ai lattanti ed una relativa ai divezzi);

- servizi specifici (accettazione, isolamento, visita medica);

Sono da prevedere ambienti specifici per l'accettazione, l'isolamento ed il controllo sanitario.

- servizi generali dell'asilo nido.

Le unità funzionali devono essere dimensionate per un massimo di 60 bambini tra lattanti e divezzi, con un rapporto di massima di 18 lattanti e 42 divezzi.

I gruppi di locali costituenti ogni unità funzionale potranno essere raggruppati in unico ambiente pluriuso articolato in modo tale da favorire una utilizzazione contestuale, ma diversificata, e quindi ampiamente flessibile anche in considerazione degli orientamenti psico - pedagogici che si adotteranno.

Gli ambienti che costituiscono le unità funzionali devono rispondere ai seguenti requisiti:

- l'altezza interna utile per i locali del nido è di ml. 3,00. Tuttavia per particolari articolazioni interne o ambienti sono ammesse anche altre altezze comunque non inferiori a ml. 2,50;

- la profondità massima ammissibile con illuminazione prevalente da una sola direzione è di ml. 6,00;

- le finestre devono essere previste in modo tale da permettere l'uso di schermature interne anche a finestra aperta;

- gli ambienti relativi alle terapie, alla visita medica, all'isolamento temporaneo, alla preparazione del latte e dei cibi, alla custodia dei lattanti, ai servizi igienici, pur

comunicando visivamente con gli spazi da essi serviti, devono possedere gradi diversi di accessibilità, sia dalle zone d'ingresso dei bambini che da quelle di soggiorno.

L'unità funzionale relativa ai lattanti deve essere costituita dai seguenti ambienti:

- ambiente per l'accettazione che permetta un'accurata igiene personale ed il cambio d'abito, la ricezione e la riconsegna dei bambini; questo spazio tende a realizzare tutte le cautele igienico - sanitarie atte a prevenire l'insorgere di fenomeni morbosi fra i lattanti;
- ambiente per le culle che deve permettere alle assistenti la accessibilità diretta al servizio igienico relativo all'igiene dei lattanti ed alla cucina per la preparazione del latte;
- ambiente per il soggiorno ed i primi passi, la cui estensione non deve essere inferiore a mq. 1,00 per bambino;
- ambiente per la cucina, per la preparazione sterile del latte e degli alimenti per i lattanti, dotata d'introspezione negli ambienti di cui ai due punti immediatamente soprindicati;
- ambiente per l'igiene dei lattanti, con relativo deposito del materiale sporco e pulito, dove si svolgerà il bagnetto rutinario e la vestizione. Il numero dei fasciatoi deve essere di uno ogni cinque bambini;
- il solarium esterno, che dovrà essere di facile accesso e tale da assicurare la possibilità di continua sorveglianza da parte del personale addetto.

La dimensione totale dell'unità funzionale per i lattanti non dovrà risultare inferiore a mq. 4,00 per bambino, compreso lo spazio per il soggiorno ed i primi passi ed escluso il solarium la cui estensione totale non dovrà essere inferiore a mq. 10,00.

L'unità funzionale relativa ai divezzi raccoglie un complesso di ambienti non più necessariamente intercomunicanti, ma in ogni caso articolati in modo da costituire un'unità autonoma.

Essi sono:

- ambiente per l'accettazione e spogliatoio;
- ambiente per le occupazioni libere, organizzate ed attività di gruppo;
- ambiente per il riposo;
- ambiente per l'alimentazione e per la cucina;
- ambiente per i servizi igienici.

La dimensione totale dell'unità funzionale divezzi non deve risultare inferiore a mq. 6,00 per bambino, esclusa l'accettazione e la cucina - dispensa, con la seguente articolazione:

- mq. 3,00 per le occupazioni libere, organizzate ad attività di gruppo;

- mq. 1,20 per l'alimentazione;
- mq. 1,00 per il riposo;
- mq. 0,80 per i servizi igienici.

L'accettazione - spogliatoio (almeno mq. 0,50 per bambino) potrà eccezionalmente essere unificata all'ambiente per l'accettazione dei lattanti.

L'accettazione - spogliatoio deve, in tal caso, essere baricentrica rispetto alle unità funzionali relative ai lattanti ed ai divezzi ed a diretto contatto con l'ingresso.

La cucina - dispensa per la preparazione dei pasti dei bambini divezzi non dovrà avere dimensioni inferiori a mq. 0,40 per bambino.

Gli spazi per le occupazioni libere ed organizzate e per l'attività di gruppo possono essere accorpati in un unico grande ambiente, articolato e differenziato con arredi o piccole pareti mobili che consentano ampia flessibilità nella creazione di spazi per le occupazioni organizzate.

Le attività che sviluppano nel bambino il linguaggio, la conoscenza della natura e l'imitazione dovranno essere organizzate a gruppi (da 10 a 12 componenti), per i quali sono da prevedere, di volta in volta, opportuni piccoli spazi o cellule delimitate da arredi.

Lo spazio per le attività libere deve sostanzialmente servire allo sviluppo delle attività motorie e della socializzazione del bambino.

Particolari cure devono invece porsi nell'impiego di opportuni materiali per il pavimento (caldo, antidrucciolevole, caratterizzato cromaticamente) e per le parti di pareti (zoccolo) a diretto contatto con i bambini. L'uso di mancorrenti, lavagne plastiche verdi scure, rivestimenti lavabili, etc., devono costituire pretesti compositivi per un armonico accostamento di materiali vari che sviluppino l'acquisizione di cognizioni sull'uso degli oggetti da parte del bambino.

La luminosità dei suddetti ambienti è determinante anche agli effetti della corretta interpretazione dei valori cromatici da parte dei bambini; pertanto, indipendentemente dalla luminosità permessa da ampie aperture verso l'esterno, con architrave posto alla massima altezza possibile, devono essere adottati, per pavimenti, pareti e soffitti, materiali che non assorbano, se non in percentuale minima tale luminosità.

Dove risulti possibile, le pareti devono essere previste così da servire a disegnare, attaccare o mostrare, all'altezza raggiungibile dai bambini. Le porte devono essere sicure e facili ad essere manovrate; nel caso in cui queste portino un pannello di vetro, il sottovetro deve avere un'altezza maggiore a ml. 1,00.

I locali per le attività libere ed organizzate devono affacciarsi ad ampi spazi aperti, attrezzati a verde ed aree di gioco.

La continuità fra spazi interni ed esterni sarà graduata con spazi coperti ma aperti (porticati o pensiline) appositamente studiati affinché possa sussistere continuità anche nei programmi di attività.

L'ambiente per il riposo può essere autonomo e potrà tuttavia identificarsi con altri ambienti adibiti ad altro uso; in tal caso i lettini e le brandine potranno essere disposte solo nelle ore di utilizzazione per il riposo.

Lo spazio per l'alimentazione se non è adiacente (in un unico ambiente) con quello per le attività libere ed organizzate, deve essere in diretta comunicazione con questo. Dovrà essere anche in diretta comunicazione visiva con la cucina.

Per i servizi igienici degli asili-nido è opportuno prevedere un sottospazio per lavabi ed un altro per w.c., in diretta comunicazione con il primo.

I w.c. (uno per ogni cinque divezzi) devono essere disposti preferibilmente in fila senza pareti divisorie ad una altezza non superiore ai cm. 30 dal pavimento. Sono pertanto d'obbligo tazze apposite per divezzi, dotati di normali scarichi con comando; sconsigliabile la dotazione di vuotatio.

Sia nell'unità funzionale per bambini lattanti che in quella per bambini divezzi devono essere previste aree per l'espletamento delle funzioni igieniche. Tali aree non devono rivestire il carattere di isolamento visivo; devono essere corredate di dispositivi di aerazione capaci di garantire buone condizioni igieniche e opportuni sistemi di chiusura rispetto alle zone di soggiorno.

Le funzioni igieniche comprendono essenzialmente:

a) la pulizia dei bambini;

b) la zona sporca.

A) per i bambini lattanti:

1) la zona di pulizia dei bambini deve comprendere:

- il fasciatoio (a due posti), la vaschetta per il bagno, i mobiletti per il materiale di pulizia dei bambini, il deposito per il materiale pulito;

2) la zona sporca deve comprendere:

- il lavabo per adulti;

- il vuotatio;

- il deposito per i recipienti sanitari che contengono il materiale sporco.

B) Per i bambini divezzi:

1) la zona di pulizia deve comprendere il fasciatoio a due posti, lavabi a canale o piccoli lavabi (uno ogni cinque/sei bambini, collocati ad una altezza non superiore ai 40/42 cm.) per la pulizia personale guidata; piani d'appoggio di altezza adeguata alla statura del bambino (30-40 cm. da terra); specchi ad altezza del bambino, porta asciugamani individuali; deposito di materiale pulito per il cambio dei bambini;

2) la zona sporca deve comprendere:

- i vasini mobili per i bambini;
- il piano di appoggio per cambiare il bambini;
- due vaschette con doccia per il bagno;
- il deposito per il materiale sporco.

Sia la zona sporca che quella di pulizia devono essere orientate in modo da essere illuminate e ottimamente areate; devono essere inoltre concepite, sia dal punto di vista strettamente funzionale, che da quello psicopedagogico, come naturali estensioni dell'ambiente di soggiorno e di gioco.

I servizi specifici che, insieme alle unità funzionali per lattanti e divezzi, compongono l'asilo - nido, sono:

- 1) ingresso - locale carrozzine, atrio;
- 2) guardaroba dei bambini;
- 3) isolamento - visite mediche con annesso servizio igienico.

Lo spazio deve essere opportunamente organizzato tenendo presente che:

- a) l'ingresso deve avere una doppia porta per creare una zona di isolamento termico ed essere sufficientemente ampio per accogliere il deposito carrozzine;
- b) l'atrio deve consentire l'accesso all'ambiente filtro della unità funzionale per bambini lattanti ed essere sufficientemente ampio per favorire l'eventuale incontro tra bambini di più unità funzionali.

I servizi generali dell'asilo - nido sono rappresentati da:

- ufficio amministrativo e rapporti con le famiglie;
- spogliatoio - guardaroba personale e servizi igienici con doccia;
- deposito attrezzi pulizia;
- lavanderia e guardaroba;
- locale centrale termica;
- magazzini di deposito.

Il dimensionamento di questi servizi deve essere proporzionato al numero massimo di bambini ospitati nell'asilo e le superfici pertinenti possono variare in corrispondenza della possibilità di svolgere con efficacia ed economia talune delle funzioni sopraindicate, in comune o meno con altre organizzazioni, in luoghi esterni all'asilo.

La lavanderia con i locali annessi può non essere prevista se esiste la possibilità di lavare la biancheria fuori dall'asilo (come in una lavanderia pubblica o centralizzata) garantendo tuttavia un servizio economico e funzionale.

La lavanderia, se fa parte dell'edificio dell'asilo nido, deve essere fornita di ingresso diretto dall'esterno, indipendente da quello dell'asilo - nido. Inoltre devono essere garantite tutte le norme di igiene e di sicurezza necessarie per una normale lavanderia.

L'area scoperta residua del lotto impegnato dall'asilo - nido è destinata a prato; di questa area almeno mq. 300,00 devono essere opportunamente attrezzati a verde per il gioco in modo tale che vi si possano svolgere attività libere e di movimento.

A tale scopo è consigliabile anche la realizzazione di terrazze quale completamento indispensabile degli ambienti di soggiorno; queste ultime, se realizzate, dovranno essere delimitate da un parapetto e collegate, se al piano terreno, al giardino.

Nell'area attrezzata dovranno essere previste una parte protetta dai raggi solari e le necessarie prese di acqua.

Ogni asilo - nido deve essere dotato di arredo, in parte fisso ed in parte mobile, concepito in modo tale da renderlo adeguato alle diverse classi di età dei bambini ed alle diverse attività che sono svolte durante la giornata.

L'arredo deve inoltre essere studiato in modo da costituire un facile strumento di apprendimento dell'uso dello spazio fisico e dei manufatti.

Le sue caratteristiche devono essere improntate ad una grande chiarezza di funzionamento, alla maggiore semplicità e fruibilità, il materiale o i materiali prescelti devono essere lavorati in modo da ridurre al massimo i rischi di urti e di lesioni.

L'arredo dell'unità funzionale dei bambini lattanti, oltre ai piani per la pulizia dei bambini, alle culle e lettini baby - relax, deve provvedere, attraverso le finiture alla creazione di un ambiente adatto alle particolari esigenze dei bambini.

La pavimentazione deve essere soffice e calda, pur consentendo una facile pulizia. Le finestre devono essere munite di tendaggi per attutire o regolare l'illuminazione durante le ore di riposo. Le pareti ed il soffitto devono presentare elementi di interesse per i bambini.

Per il riposo dei bambini possono essere disposti, nella zona prevista per tale uso, diaframmi leggeri, mobili, che isolino le culle dagli eventuali riscontri d'aria e favoriscano il sonno.

La zona all'aperto, pertinente a tale sezione, deve essere pavimentata in modo tale da consentire il soggiorno dei bambini all'aperto anche fuori dalle culle e dalle carrozzine. Per tale zona sono quindi da garantire, oltre all'assenza totale di umidità dovuta al ristagno, dispositivi per regolare l'ombra ed il sole, tappeti per il gioco a terra, impiantito comunque liscio o con poche connessioni.

Per i divezzi l'arredo deve essere adeguato alla gamma più ampia di esigenze. Sono da prevedere contenitori per gli indumenti (guardaroba) di proporzione e dimensione conforme alla età ed alle capacità di uso dei bambini; contenitori individuali per i giocattoli

e gli oggetti che i bimbi possono portare con sé da casa; lettini individuali facilmente spostabili per il riposo e, inoltre, tutta l'attrezzatura per le attività di gioco espressivo: piani orizzontali, con supporti solidi e leggeri, sedie, seggiolini, tavolini combinabili, diaframmi leggeri per suddividere, secondo le diverse esigenze, gli spazi a disposizione in zone distinte di attività; lavagna o superfici colorate ma capaci di far risaltare segni o disegni. E' auspicabile che l'arredo sia combinabile in modo da facilitare la creazione di spazi per gruppi, ma facilmente trasportabile e separabile, a seconda delle diverse iniziative ed opportunità.

Per attività più specifiche, come giochi con l'acqua, apprendimento dell'uso del vasellame e delle stoviglie, pulizia, igiene personale, pranzo, sono da prevedere lavabi con acqua corrente, piccoli armadi tavoli e sedie di dimensioni, peso e resistenza commisurati alla statura ed alle forze dei bambini.

L'area attrezzata all'aperto deve intendersi come una naturale proiezione, un cambiamento spaziale dell'interno, un campo diverso di esercitazioni, dove il bambino potrà decidere di volersi recare opportunamente guidato e non, in qualunque momento.

In particolare dovrà aversi cura di adottare attrezzature e giochi atti a favorire l'attività motoria.

Standards organizzativi

L'organico dell'asilo - nido è composto:

- a) da personale addetto all'assistenza;
- b) da personale ausiliario;
- c) da personale amministrativo.

Al coordinatore è devoluta la responsabilità dell'attuazione degli indirizzi psico - pedagogici.

In particolare il coordinatore ha le seguenti funzioni:

- a) dirigere e coordinare il personale sia di assistenza che addetto ai servizi;
- b) provvedere all'organizzazione interna del nido, alla formazione dei gruppi di bambini ed all'assegnazione di essi al personale;
- c) determinare, insieme a tutto il personale, le attività di routine o quelle ricreative di ciascun gruppo;
- d) sorvegliare affinché l'andamento del nido si svolga nel rispetto delle migliori norme di igiene fisica e mentale.

Il personale addetto all'assistenza deve essere in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) vigilatrice d'infanzia;

- b) diploma di istituto professionale per l'assistenza alla infanzia;
- c) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
- d) diploma di maturità magistrale.

Il rapporto numerico tra personale di assistenza e bambini non può essere inferiore a quello di 1 unità ogni 6 lattanti e 1 unità ogni 10 divezzi.

I compiti del personale addetto all'assistenza sono:

- a) attuare tutti gli adempimenti richiesti dall'igiene personale dei bambini affidati al proprio gruppo, avendo cura di mantenere l'ambiente nelle condizioni dovute;
- b) coadiuvare il consulente medico durante la visita dei bambini;
- c) provvedere all'alimentazione dei bambini, rispettando le tabelle dietetiche;
- d) segnalare i bambini che non appaiono in perfetta salute (disappetenti, svogliati, irritabili);
- e) esplicitare attività socio - pedagogiche e ludiche, tendendo al soddisfacimento ottimale dei bisogni del bambino e usando le tecniche della moderna psico - pedagogia;
- f) provvedere alla tenuta delle cartelle sanitarie;
- g) nell'ambito dei collegamenti tra asilo - nido e famiglia, instaurare e mantenere dei rapporti individuali a livello non semplicemente informativo, finalizzati alla soluzione di eventuali problematiche presentate dal bambino;
- h) curare i rapporti con il sanitario cui è affidata l'assistenza sanitaria ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 22 della legge regionale n. 214 del 14 settembre 1979.

Il personale ausiliario, in possesso di licenza elementare, deve essere previsto nel rapporto di 1 unità ogni 12 bambini, con un minimo di 3 unità.

Il personale ausiliario assolve a compiti:

- cucina, lavanderia, stireria, pulizia ed ogni altro compito connesso con le esigenze del bambino e degli ambienti che lo ospitano.

Il coordinatore assegna, seguendo criteri di rotazione, ad una unità del personale ausiliario il compito della preparazione dei pasti dei bambini in conformità con le tabelle dietetiche fissate.

STANDARD

1) Strutturali

Locali ed attrezzature come analiticamente prescritto.

2) *Personale*

- coordinatore: in possesso di diploma di 2° grado;
- personale di assistenza = 1:6 lattanti: 1:10 divezzi;
- personale ausiliario = 1:12 bambini (con un minimo di 3 unità).

9 - CENTRO DIURNO, DI ASSISTENZA E DI INCONTRO PER MINORI INABILI ED ANZIANI (cfr.: paragrafo 18 del regolamento)

Il centro è costituito dai seguenti ambienti:

- a) uffici;
- b) locali ad uso collettivo;
- c) servizi generali.

Qualora il centro diurno sorga come struttura autonoma di nuova costruzione ed assolva a tutte le funzioni ad esso attribuite, deve essere organizzato su una superficie utile complessiva di almeno mq. 300.

Gli uffici devono consistere in due locali da adibire rispettivamente a:

- 1) segreteria e coordinamento;
- 2) servizio sociale.

Tali uffici devono essere a diretto contatto con l'ingresso con una saletta di attesa.

Gli ambienti ad uso collettivo sono costituiti da:

- 1) bar - ristoro con annesso deposito a dispensa;
- 2) saletta per giochi, svago e TV;
- 3) sala pluriuso per riunioni, conferenze, cinema.

I servizi generali devono comprendere:

- 1) un locale pluriuso per parrucchiere, barbiere e pedicure con annessi servizi igienici;
- 2) un locale per il bagno, completo di servizi igienico - sanitari e zona spogliatoio con vasca da bagno, lavabo, un bidet, w.c., doccia a pavimento;
- 3) un locale adibito ad ambulatorio con annesso servizio igienico;
- 4) due locali per servizi igienici, distinti per sesso, e dotati di un w.c. e lavabo.

L'ingresso deve essere protetto con pensilina o con porticato, deve essere ben illuminato e ben visibile. Le porte di ingresso devono aprirsi verso l'esterno, consentire la visibilità oltre la porta e non devono creare interferenza con porte vicine.

Nel caso di porte doppie (bussole d'ingresso) la distanza minima tra le ante contrapposte deve essere di mt. 1,30.

La serratura e la maniglia delle porte devono essere a non più di mt. 1,00 dal livello del suolo.

L'atrio d'ingresso deve essere organizzato in modo da costituire il principale punto d'informazione di tutto l'edificio.

I pavimenti devono essere antisdrucchiolo, costituiti da materiali durevoli e facilmente lavabili.

Tutti i locali devono essere ben illuminati a partire dalle sorgenti di luce naturale.

Le porte devono essere sempre facilmente individuabili, essere disposte in modo da evitare interferenze; devono sempre permettere un comodo accesso anche agli ospiti costretti in carrozzella.

La dimensione minima delle porte dei servizi non deve essere inferiore a cm. 85; la dimensione minima di tutte le altre porte non deve essere inferiore a cm. 90, la dimensione massima non superiore a cm. 110.

Il tipo di impianto di riscaldamento prescelto deve assicurare un costante benessere termico, con un minimo nel periodo invernale di 20° C.

I locali adibiti a servizi igienici non direttamente areati devono essere sempre collegati con un sistema di ventilazione forzata. In tutti i servizi deve essere sempre assicurata la distribuzione dell'acqua corrente calda e fredda.

Nell'edificio devono essere garantite tutte le condizioni di sicurezza richieste dalle vigenti normative. In particolare: difesa dagli incendi, sicurezza degli impianti, condizioni di igienicità ed abitabilità previste dalle leggi sanitarie e dai regolamenti comunali.

In dipendenza dei servizi offerti e dell'orario di apertura e chiusura (almeno 7 ore giornaliere) la struttura organizzativa deve prevedere il seguente personale:

- assistente sociale con compiti anche di coordinamento;
- animatore socio-culturale (anche in convenzione);
- infermiere professionale o assistente sanitario (ad ore e/o in convenzione);
- ausiliario.

Il centro dovrà prevedere un proprio regolamento con una gestione che coinvolga gli utenti stessi attraverso comitati appositi.

STANDARD

1) *Strutturali*

Locali ed attrezzature come analiticamente prescritto.

2) *Personale*

- assistente sociale coordinatore;
- animatore socio-culturale (anche in convenzione);
- infermiere professionale (anche in convenzione);
- ausiliario;
- ove il centro disimpegna servizi di ristoro, è necessario prevedere personale di cucina (anche in convenzione).

10 - **COMUNITA' ALLOGGIO PER MINORI, INABILI ED ANZIANI** (cfr.: paragrafo 19 del regolamento)

Le comunità alloggio accolgono 8/10 persone e devono essere inserite nel normale contesto abitativo e dotate dei locali e dei servizi necessari.

La superficie minima è di mq. 150 e la massima di mq. 200.

I posti letto per ciascuna camera: 2/3.

Le comunità alloggio, per le caratteristiche degli ospiti, necessitano, rispetto ai normali appartamenti, di adeguate attrezzature e strumenti di aiuto atti ad essere più proficuamente utilizzati dagli ospiti non autosufficienti (poltrona bagno, maniglie di sostegno, lavabi comodi, rispetto della normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche).

Particolare attenzione va indirizzata ai minori privi di sostegno familiare o predisposti a situazioni di rischio, emarginazione e devianza.

Le comunità alloggio, se pur in parte autogestite dagli stessi ospiti, vanno seguite e sostenute dagli operatori dei servizi socio-assistenziali e sanitari di base presenti nel territorio.

Devono prevedersi:

- un operatore sociale responsabile della conduzione della comunità;
- 1/2 ausiliari da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze;
- un educatore professionale (per minori);

- un infermiere professionale (pur utilizzato ad ore e/o in convenzione) addetto all'eventuale applicazione delle terapie prescritte dai medici curanti o dagli operatori sanitari del territorio.

In relazione al tipo di utenza della comunità-alloggio (minori) è da prevedersi l'utilizzazione delle équipes interdisciplinari presenti sul territorio.

Durante le ore notturne, il servizio infermieristico deve essere assicurato mediante la reperibilità continua.

STANDARD

1) *Strutturali*

Locali ed attrezzature come analiticamente prescritto.

2) *Personale*

- 1 operatore sociale responsabile;
- 1/2 ausiliari;
- 1 educatore professionale (per minori);
- 1 infermiere professionale (anche in convenzione, ma con la reperibilità notturna).

11 - CASA-ALBERGO PER MINORI, INABILI ED ANZIANI (cfr.: paragrafo 20 del regolamento)

Le case albergo sono costituite da:

- a) alloggi;
- b) servizi collettivi;
- c) ambienti ad uso comune;
- d) servizi generali.

La struttura residenziale può assumere qualsiasi conformazione e può essere composta anche da alloggi distribuiti in più edifici, comunque dotati di servizi collettivi.

I servizi collettivi possono essere aperti a tutta la popolazione del quartiere o dell'area servita.

Gli ospiti della casa albergo sono utenti che non abbisognano di particolare assistenza e che scelgono di condurre una vita autonoma in una residenza comunitaria.

La dimensione della casa albergo deve assicurare agli utenti il soggiorno rispondente alle loro esigenze individuali e comunitarie e garantire, nel contempo, l'economicità di gestione.

Consegue che la capacità ricettiva ottimale della struttura deve essere compresa tra i 60 ed i 100 posti letto ripartiti tra i vari alloggi.

L'unità minima di una casa albergo è costituita da alloggi:

- per una persona, con superficie netta compresa tra un minimo di mq. 20 ed un massimo di mq. 24;
- per due persone, con superficie netta compresa tra un minimo di mq. 28 ed un massimo di mq. 34.

L'alloggio deve in entrambi i casi contenere:

- una camera da letto o spazio letto;
- un soggiorno pranzo;
- eventuale zona cucinino;
- un locale per i servizi igienici;
- eventuale ripostiglio.

La distribuzione interna degli spazi deve permettere facilità di movimento e di circolazione alle persone anziani e/o inabili, comprese quelle che si muovono in carrozzella.

La porta d'ingresso dell'alloggio deve avere una luce netta compresa tra 90 e 110 cm.; le porte interne devono avere una luce netta minima di cm. 90; la porta del bagno deve aprirsi verso l'esterno.

Ove l'alloggio non disponga di zone cucinino, deve prevedersi a livello di piano un ambiente adibito a cottura cibo e lavaggio stoviglie.

La casa albergo deve essere dotata di una sala di riunioni capace di ospitare almeno 50 persone.

Deve, altresì, prevedersi un ambiente soggiorno per piano, adeguato alla capacità ricettiva del piano stesso.

Le sale da pranzo devono essere costituite da uno o più spazi a diretto contatto con l'area destinata alla distribuzione dei cibi e devono essere ben illuminate ed areate.

Gli spazi devono permettere piccoli raggruppamenti di tavoli in modo da offrire un ambiente accogliente e familiare.

La dimensione complessiva delle sale da pranzo deve essere tale da accogliere un numero di posti pari a quello degli ospiti della casa albergo.

Tutti gli spazi ad uso collettivo devono essere dotati di servizi igienici raggiungibili dagli ospiti con percorsi brevi.

I servizi igienici devono essere distinti per sesso.

Le case albergo devono disporre di piccoli locali ad uso ambulatorio, pedicure, barbieri e/o parrucchiere.

L'ingresso deve essere protetto con pensilina o porticato deve essere ben illuminato e visibile. Le porte d'ingresso devono consentire la visibilità oltre la porta.

Le porte d'ingresso debbono aprirsi verso l'esterno ed essere disposte in modo che non si determini interferenza con porte vicine.

Nel caso di doppie porte (bussole d'ingresso) la distanza minima tra le ante contrapposte deve essere di m. 1,30.

La serratura e la maniglia delle porte devono essere almeno a non più di 1,00 metro dal livello del suolo.

L'atrio principale d'ingresso deve avere una ampiezza sufficiente per un comodo accesso alle scale, all'ascensore ed ai corridoi di accesso agli alloggi; deve consentire un servizio di portineria ed essere collegato con un locale di attesa e con un locale adibito a servizi igienici.

L'atrio d'ingresso deve, altresì, essere dotato di un posto per il telefono e per la cassetta postale.

Si distinguono tre tipi di corridoi:

- corridoi di collegamento tra edifici separati o tra parti o zone distinte dallo stesso edificio, che debbono avere una larghezza minima di mt. 1,40; non debbono prevedere variazioni di livello ed essere dotati di corrimano di facile impugnatura e ad altezza di cm. 90 dal pavimento;
- corridoi di accesso agli alloggi di analoghe caratteristiche;
- corridoi di servizio con dimensioni e caratteristiche proprie a seconda delle funzioni che assolvono.

Il vano scale deve essere immediatamente individuabile ed i gradini debbono avere una pedata minima di cm. 30 ed una altezza massima di cm. 16.

Le rampe debbono essere dotate di corrimano su entrambi i lati e devono avere una larghezza minima netta di mt. 1,20.

I corrimani posti ad altezza di cm. 90 debbono essere facilmente impugnabili e continui.

Per le scale ed i gradini esterni valgono le stesse norme del paragrafo precedente, nonché le stesse raccomandazioni indicate per le scale interne.

Il numero degli ascensori deve essere in funzione del numero degli utenti, del numero dei piani dell'edificio e della sua articolazione.

Ogni qualvolta l'edificio ha più di un piano terra deve essere previsto l'impianto di ascensore.

Le dimensioni minime di almeno un ascensore sono: mt. 1,50 di profondità e mt. 1,20 di larghezza. Le sue caratteristiche:

- porte interne ed esterne a scorrimento laterale automatico;
- arresto ai piani con livellamento automatico;
- le porte debbono rimanere aperte per almeno 10 secondi ed il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 6 secondi;
- la cabina deve essere dotata di un campanello di allarme e di una lampada di emergenza con alimentazione automatica;
- deve consentire anche il trasporto di ospiti costretti su poltrone a rotelle.

Nell'ambito dell'intero complesso, infine, un locale può essere adibito ad uso uffici amministrativi e segreteria a contatto diretto con l'atrio di ingresso.

I servizi del personale devono consistere in spogliatoi e servizi igienici (divisi per sesso) dimensionati allo standard organizzativo.

Si può prevedere un alloggio per il custode, con una superficie massima di mq. 70, quando questi assuma le mansioni di portinaio.

In assenza di un custode, è necessario assicurare un servizio permanente di portineria.

Il servizio centrale di cucina deve dimensionarsi in relazione al numero dei posti da offrire; può essere limitato al numero degli ospiti ed al personale ovvero comprendere la fornitura di pasti per l'assistenza domiciliare.

Il servizio cucina deve essere costituito da un magazzino per la conservazione delle derrate alimentari ben areato e da uno spazio di lavoro suddiviso in zona di preparazione, di cottura, lavaggio, distribuzione; nel caso di fornitura di pasti a domicilio occorre prevedere una zona per la confezione e la organizzazione dei cibi.

Occorre assicurare un adeguato impianto di smaltimento delle fumane ed una centralina del gas esterna alla cucina ed in zona di sicurezza.

I pavimenti dei singoli alloggi, dei servizi e degli ambienti ad uso comune devono essere antisdrucchiolevoli.

Tutti gli apparecchi elettrici di comando (interruttori, campanelli di allarme, ecc.), manovrabili da ospiti, devono essere posti ad un'altezza di 90-100 cm. dal pavimento. Devono essere facilmente individuabili e visibili anche al buio (piastre e pulsanti fluorescenti o con spia luminosa).

Gli interruttori e, in genere, tutti gli apparecchi elettrici a comando devono essere facilmente azionabili.

Gli interruttori dei servizi igienici devono essere collocati all'esterno dei locali stessi.

Le porte, con caratteristiche specificate in altri paragrafi, devono consentire anche il passaggio agli ospiti in carrozzella.

Le logge ed i balconi devono assicurare le necessarie protezioni e garantire la sicurezza delle persone; i parapetti debbono avere un'altezza non inferiore a mt. 1,00.

L'impianto di riscaldamento prescelto deve assicurare un costante benessere termico, con un minimo nel periodo invernale di 20°C.

I locali adibiti a servizi igienici non direttamente areati debbono essere collegati con un sistema di ventilazione forzata.

In tutti gli alloggi e in tutti i servizi deve essere assicurata la distribuzione di acqua corrente calda e fredda.

E' necessario prevedere:

- 1) n. 1 segretario-amministrativo;
- 2) n. 1 assistente sociale, anche in convenzione;
- 3) n. 2 addetti di cucina (cuoco ed aiuto cuoco);
- 4) n. 5/8 ausiliari generici per 60/100 posti, per le pulizie dei locali e dei servizi comuni e per le necessità straordinarie ed urgenti degli ospiti;
- 5) n. 1 unità di custodia-portineria.

La funzione di coordinamento potrà essere assunta o dal segretario amministrativo o dall'assistente sociale.

STANDARD

1) *Strutturali*

Locali e attrezzature come analiticamente prescritto.

2) *Personale*

- un segretario-amministrativo;
- un assistente sociale (anche in convenzione);
- due addetti di cucina;
- 5/8 ausiliari generici per 60/100 posti;
- una unità di custodia-portineria.

12 - CASA PROTETTA PER MINORI, INABILI E ANZIANI (cfr.: paragrafo 21 del regolamento).

Le unità abitative di casa protetta possono essere riunite in un unico plesso od essere vicine tra loro; è però indispensabile la costante reperibilità del personale addetto. Debbono, inoltre, essere localizzate in centri urbani ed essere facilmente raggiungibili anche dalle équipes mediche presenti nel territorio a livello di distretto socio-sanitario o di U.S.L. ed aperte ad istituzioni familiari ed amici dei ricoverati.

La casa protetta organizza nuclei residenziali di 8/10 persone in stato di parziale o totale non autosufficienza, regolarmente certificato in ogni caso dall'U.S.L. competente.

Gli alloggi protetti, la cui aggregazione individua la "casa protetta", non differiscono sostanzialmente dai comuni appartamenti di abitazione, onde conseguire il doppio risultato di far vivere l'ospite in un "habitat" simile a quello di provenienza.

Gli alloggi protetti, proprio per le caratteristiche degli ospiti, necessitano però, rispetto ai normali appartamenti, di adeguate attrezzature, soprattutto dei locali di servizio, con l'inserimento di quegli strumenti di aiuto atti ad essere più proficuamente utilizzati dagli ospiti (poltrone bagno, maniglie di sostegno, lavabi comodi, specchi orientabili ecc.).

In quanto compatibili con le dimensioni e le caratteristiche della casa protetta, si richiamano gli standards previsti per le case albergo in materia di servizi igienici collettivi e sistema di illuminazione.

Il numero dei posti letto per stanza non può essere superiore a quattro; la superficie minima per posto letto è la seguente:

- 1 posto letto = mq. 9;
- 2 posti letto = mq. 16;
- 3 posti letto = mq. 21;
- 4 posti letto = mq. 28.

L'organico della casa protetta deve prevedere:

- una unità responsabile della direzione e dell'amministrazione;
- un assistente sociale (anche in convenzione);
- infermieri (anche in convenzione) addetti all'applicazione delle terapie prescritte dai medici curanti e a tutte le mansioni previste dalla legge. Il loro numero non può essere inferiore al rapporto 1/20, il rapporto va garantito per due turni contrattuali di lavoro nel corso della giornata. Una presenza infermieristica deve essere assicurata anche durante le ore notturne;
- ausiliari preposti al servizio personale degli ospiti non autosufficienti ed alla pulizia degli alloggi. Il loro numero non può essere inferiore al rapporto 1/12, il rapporto va garantito per due turni contrattuali di lavoro nel corso della giornata;

- cuoco;
- un operaio per la manutenzione, i lavori di fatica, le commissioni esterne e la portineria.

Deve altresì essere previsto l'apporto (mediante convenzione) (1) di operatori addetti alla riabilitazione psico-motoria ed alla ginnastica fisica, nonché alla dietetica, in rapporto alle esigenze degli ospiti.

Devono, infatti, essere previsti i seguenti servizi speciali:

- servizio di riabilitazione e di ginnastica fisica di mantenimento al fine di evitare ulteriori peggioramenti della condizione fisica;
- servizio di dietetica.

Pur nella peculiarità prevista di alloggi di piccole dimensioni e di varia tipologia, le case protette devono prevedere i seguenti locali e servizi ad uso collettivo:

- locale pranzo-soggiorno;
- cucina;
- bagno adeguatamente attrezzato;
- ambulatorio attrezzato ed armadio sanitario per pronto soccorso;
- ambienti per attività ricreativa e culturale.

(1) Fino a quando tali servizi non possono essere assolti dall'U.S.L. competente a livello di distretto sanitario di base.

STANDARD

1) Strutturali

Locali e strutture come analiticamente prescritto.

2) Personale

- una unità responsabile della direzione e dell'amministrazione;
- un assistente sociale (anche in convenzione);
- infermieri (anche in convenzione) = 1/20, il rapporto va garantito per due turni contrattuali;
- ausiliari = 1/12, il rapporto va garantito per due turni contrattuali;
- cuoco;
- un operaio.

13 - CASA DI RIPOSO

DEFINIZIONE

La casa di riposo è una residenza collettiva costituita da stanze ad uno o a due posti letto dotate di servizi igienico - sanitari.

Le stanze devono essere opportunamente aggregate in nuclei di non oltre 24 posti letto. Variamente raggruppate con sviluppo per piani o per blocchi, dotati di spazi e servizi collettivi che consentano la formazione di più comunità funzionali all'interno della struttura assistenziale: ciascun nucleo deve essere dotato di un soggiorno, di adeguati servizi igienico-sanitari comuni e di un ambiente ad uso piccolo angolo cottura e riscaldamento vivande e lavaggio stoviglie.

E' consentito dotare due stanze contigue di unico servizio igienico-sanitario purchè si mantenga il rapporto 1: 4; tenuto conto delle varie situazioni dovrà comunque essere applicato il concetto dell'organizzazione per nucleo.

Nel caso di riattamento e sistemazione di strutture esistenti sono ammesse anche stanze fino ad un massimo di quattro posti letto. I servizi igienico-sanitari possono essere collettivi purchè si mantenga il rapporto 1:4 (un servizio ogni 4 utenti).

Per le nuove strutture e per quelle esistenti ove ciò sia possibile, bisognerà ottemperare alla normativa prevista dalla legge nazionale n. 118 del 30 marzo 1971 e relativo regolamento di attuazione inerente all'abbattimento delle barriere di accesso approvato con decreto n. 384 del 1978.

UTENTI

La casa di riposo è destinata prevalentemente a persone in età pensionabile autosufficienti o parzialmente autosufficienti che per loro scelta preferiscano condurre una vita comunitaria utilizzando servizi collettivi.

In considerazione della carenza di strutture alternative è opportuno prevedere l'assistenza anche ad anziani non autosufficienti nel limite del 20% dei posti disponibili. In relazione alle particolari condizioni di tali soggetti sono da predisporre adeguate soluzioni tecnico-organizzative favorendo comunque l'integrazione con gli ospiti autosufficienti.

Possono essere accolti soggetti di età inferiore che per disabilità fisica o psichica non sono in grado di condurre una vita autonoma.

LOCALIZZAZIONE

Le case di riposo devono essere ubicate in centri urbani residenziali od in zone in fase d'espansione, inseriti in centri di vita attiva, collegate il più possibile, anche con mezzi di trasporto pubblico, con strutture e presidi sociali e sanitari presenti nel territorio.

Nel caso di riattamento, sistemazione o completamento di strutture esistenti dovrà essere garantito il mantenimento di relazioni significative con i centri di vita attiva.

DIMENSIONE

La dimensione delle case di riposo deve assicurare agli anziani ospiti un soggiorno confortevole sotto l'aspetto individuale e collettivo, e garantire, attraverso una organizzazione adeguata dei servizi, l'economicità di gestione.

Per ogni casa di riposo la capacità ricettiva ottimale è compresa tra i 60 ed i 120 posti, ripartiti tra i vari nuclei.

Qualora si provvede al riattamento ed alla sistemazione di immobili già destinati a servizi per anziani è consentita una capacità ricettiva fino a 200 posti letto.

Il dimensionamento delle strutture dovrà tenere conto di potenziali bacini d'utenza territorialmente significativi (per indici di affollamento ed indici di anzianità) dei servizi e delle strutture residenziali esistenti e dei relativi posti letto.

L'area di pertinenza dell'edificio dovrà essere dotata di verde attrezzato e spazi per il tempo libero non inferiore a 100 mq.

Tale spazio dovrà proporzionalmente aumentare in relazione al numero dei posti letto della struttura.

Nei centri storici e nei centri urbani e, comunque, per realtà già esistenti, si può derogare a detta prescrizione solo per motivi connessi alla realtà del tessuto urbano circostante.

ALLOGGI

L'alloggio è costituito da una stanza, dotata o meno di servizi igienici, idonea a consentire a ciascun anziano una vita autonoma nei vari momenti della giornata in cui non ricorre ai servizi collettivi.

Ciascun servizio igienico deve essere attrezzato con vaso bidet, lavabo e ove possibile doccia con sedia o bagno a sedere, la sua porta deve aprirsi verso l'esterno e deve avere una larghezza minima di cm. 85.

La superficie di ciascun alloggio, escluso il locale destinato a servizio igienico, è così rapportata:

1 posto letto da mq. 8 a mq. 12;

2 posti letto da mq. 14 a mq. 20;

3 posti letto da mq. 22 a mq. 26;

4 posti letto da mq. 28 a mq. 34.

I livelli minimi sono vincolanti anche per le strutture esistenti.

AMBIENTI COLLETTIVI

Per ambienti collettivi si devono intendere:

a) sala da pranzo;

- b) sala di riunione e di soggiorno;
- c) sala di riabilitazione ed ambulatorio;
- d) sala pluriuso per servizi di igiene e cura della persona;
- e) servizi igienici di uso collettivo.

La sala da pranzo deve essere ubicata in uno o più locali attrezzati e destinati esclusivamente a tale scopo.

La dimensione complessiva della sala destinata a pranzo va rapportata al numero complessivo degli anziani ospiti della casa di riposo secondo il seguente parametro:

mq. 1,30/1 utente per strutture con capacità fino a 90 posti letto;

mq. 1,10/1 utente per strutture con capacità superiore.

Detti parametri devono, comunque, consentire facilità di movimento agli anziani anche in carrozzella.

Ciascun nucleo dovrà disporre di un ambiente soggiorno, allo scopo di consentire adeguata forma di socializzazione.

La dimensione di ciascun ambiente soggiorno deve prevedere il seguente parametro: mq. 2/1 utente.

E' prevista, comunque, una deroga per le strutture esistenti nella misura del 20%.

La casa di riposo deve inoltre prevedere un locale di dimensioni tali da accogliere per riunioni e spettacoli, tutti gli anziani ospiti, con una superficie di mq. 0,5/1 anziano, con una superficie minima di mq. 35.

Per il servizio di riabilitazione, onde consentire agli anziani ospiti il mantenimento di una efficiente condizione motoria, deve prevedersi un locale attrezzato di dimensioni minime di mq. 20.

In uno spazio attiguo deve prevedersi uno spogliatoio ed un servizio igienico.

L'ambulatorio deve consentire il controllo sanitario periodico degli ospiti, le prestazioni di tipo infermieristico e farmacologico.

Deve essere dotato di servizio igienico indipendente ed essere arredato di una scrivania, di un lettino, di armadio farmaceutico e borsa di pronto soccorso.

La dimensione minima è mq. 12.

La casa di riposo deve disporre di un locale pluriuso per servizi di igiene e cura della persona ad uso barbiere e/o parrucchiere, podologo.

La dimensione minima è di mq. 12.

Tutti gli ambienti ad uso collettivo devono essere dotati di servizi igienici, distinti per sesso, facilmente accessibili.

Ogni locale adibito a servizio igienico deve essere dotato almeno di un vaso e lavabo e disporre di acqua corrente calda e fredda.

Per le case di riposo esistenti, con riferimento specifico alle strutture di piccole/medie dimensioni (comunque al disotto di 50 posti letto), la presenza di locali individuati per la riabilitazione, l'ambulatorio e pluriuso può essere considerata nell'ambito di uso plurimo di uno o più locali a ciò adattabili.

AMBIENTI AD USO COMUNE

Per ambienti ad uso comune si intendono: ingresso, scale, ascensori, disimpegno e corridoi.

Per tali ambienti si applicano le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni, sicurezza, igiene, in quanto applicabili.

Dovranno inoltre essere acquisite tutte quelle cautele e realizzati tutti quei provvedimenti ritenuti essenziali per le particolari condizioni dei soggetti ospitati.

Ingressi

L'ingresso deve essere protetto con pensilina o porticato, deve essere ben illuminato e visibile. Le porte di ingresso non devono essere costruite interamente in cristallo trasparente autoportante; devono tuttavia permettere la visibilità oltre porta.

Le porte di ingresso devono aprirsi verso l'esterno ed essere disposte in modo che non si determinino interferenze con porte vicine.

Nel caso di doppie porte (bussole di ingresso) la distanza minima tra le ante contrapposte deve essere di m. 1,30.

La serratura e la maniglia delle porte devono essere almeno ad un metro dal livello del suolo.

Atrio d'ingresso

L'atrio d'ingresso deve consentire un servizio di portineria, essere collegato con un locale di attesa e con un locale adibito a servizio igienico. L'atrio d'ingresso deve essere dotato di un posto per il telefono e per la cassetta postale.

Corridoi e disimpegni

Fatta eccezione per i corridoi di servizio, che dovranno prevedere dimensioni e caratteristiche proprie, a seconda delle funzioni cui assolvere, tutti gli altri corridoi devono avere una larghezza minima di m. 1,40, non devono prevedere variazioni di livello ed essere dotati di corrimano di facile impugnatura e ad altezza di cm. 90 dal pavimento.

Scale e rampe

I gradini debbono avere una pedata minima di cm. 30 ed una altezza massima di cm. 16.

Le rampe debbono essere dotate di corrimano su entrambi i lati, devono avere una larghezza minima netta di m. 1,20.

I corrimano posti ad altezza di cm. 90 debbono essere facilmente impugnabili e continui.

Ascensori

Le dimensioni minime di almeno un ascensore sono m. 1,50 di profondità e m. 1,20 di larghezza, tali da consentire anche il trasporto di anziani costretti su poltrone a rotelle.

SERVIZI GENERALI

Per servizi generali s'intendono: gli uffici amministrativi da adibire a direzione e segreteria, i servizi del personale consistenti in spogliatoi e servizi igienici distinti per sesso, il servizio di cucina (dotata di dispensa, cella o armadio frigoriferi) dimensionato in rapporto al numero dei pasti da approntare, il servizio guardaroba e lavanderia.

Prescrizioni particolari del servizio di cucina:

a) le bombole di erogazione del gas in cucina debbono essere alloggiare in ambienti esterni al locale cucina ed alla struttura e, comunque, in zona di sicurezza;

b) è obbligatoria l'installazione sopra il piano di cottura di una cappa di tiraggio.

DISPOSIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

Pavimenti

I pavimenti dei singoli alloggi, dei servizi e degli ambienti ad uso comune devono essere antiscivolo.

Illuminazione

Tutti gli apparecchi elettrici di comando: interruttori, campanelli d'allarme, ecc., manovrabili dagli ospiti, devono essere posti ad un'altezza di 90 - 100 cm. dal pavimento.

Devono essere facilmente individuabili e visibili anche al buio (piastre e pulsanti fluorescenti o con spia luminosa).

Gli interruttori e, in genere, tutti gli apparecchi elettrici di comando devono essere facilmente azionabili.

Gli interruttori dei servizi igienici devono essere collocati all'esterno dei locali stessi.

Impianto di riscaldamento e ventilazione

Il tipo d'impianto prescelto deve assicurare un costante benessere termico, con un minimo nel periodo invernale di 20°C.

I locali adibiti a servizi igienici non direttamente areati debbono collegarsi con un sistema di ventilazione forzata.

In tutti gli alloggi ed in tutti i servizi deve assicurarsi la distribuzione di acqua calda la cui temperatura massima deve essere di 40°C.

PERSONALE

L'organico deve prevedere i seguenti standards minimi:

- direttore - coordinatore;
- economo; relativamente alle II.PP.A.B. la funzione di economo è assunta dal segretario amministrativo come parte integrante delle proprie competenze;
- assistente sociale (anche in convenzione);
- personale ausiliario di assistenza: 1:15 (il rapporto va garantito per due turni contrattuali di lavoro nel corso della giornata);
- infermiere professionale (anche in convenzione);
- addetti alla cucina (1 cuoco ed 1 ausiliare per struttura sino a 40 posti letto: 1 cuoco ed 1 aiuto cuoco e 1 ausiliare per struttura sino ad 80 posti letto; 1 cuoco e 1 aiuto cuoco e 2 ausiliari per struttura sino a 120 posti letto);
- addetto alla lavanderia e guardaroba;
- portiere - custode con compiti anche di centralinista.

STANDARD

1) *Strutturali*

Locali e strutture come analiticamente prescritto per:

- a) alloggi;
- b) ambienti ad uso comune;
- c) ambienti collettivi;
- d) servizi generali.

2) *Personale*

- un direttore - coordinatore;
- un segretario amministrativo - economo;
- un assistente sociale (anche in convenzione);

- ausiliari di assistenza = 1:15 (per due turni contrattuali di lavoro);
- infermiere professionale (anche in convenzione);
- addetti alla cucina (due unità, cuoco ed ausiliare, fino a 40 posti letto; aggiunta di un aiuto cuoco fino a 80 posti letto e di un aiuto cuoco e di un ausiliare fino a 120 posti letto);
- addetto alla lavanderia e guardaroba;
- portiere - custode - centralinista.

14 - CENTRI DI ACCOGLIENZA PER OSPITALITÀ DIURNA O RESIDENZIALE TEMPORANEA (cfr.: paragrafo 22 del regolamento)

Per quanto concerne i centri di accoglienza per ospitalità diurna o residenza temporanea, si fa riferimento ai "Centri diurni, di assistenza e di incontro" di cui al punto 9 degli standards presenti.

Tuttavia, oltre a quanto espressamente previsto, è necessario disporre di locali per eventuali pernottamenti limitati nel tempo, e quindi, di una unità idonea ad assicurare continuamente la sorveglianza notturna.

STANDARD

- Si fa riferimento al "Centro diurno" (parag. 9);
- E' necessaria inoltre *una unità* per la sorveglianza notturna.

15 - SOGGIORNI DI VACANZA (cfr.: paragrafo 23 del regolamento)

Nel confermare che i soggiorni di vacanza sono aperti a minori, anziani e nuclei familiari, si ribadisce che non possono non essere privilegiati gli utenti in particolari condizioni fisiche (handicaps) ed economico - sociali.

Il personale necessario è costituito da:

- *animatori socio-culturali*, non necessariamente dipendenti, in numero di uno ogni 30 partecipanti;
- *un infermiere professionale*, la cui presenza può essere garantita anche mediante riferimento al luogo di vacanza.

Nel caso in cui trattasi di soggiorni in colonie o campeggi riservati a minori oltre a dover prevedere strutture e personale adeguati, dovranno essere rispettate tutte le norme emanate dalla autorità competente.

STANDARD

Personale

- animatori socio - culturali = 1: 30 (non necessariamente dipendenti);

- infermiere professionale.

16 - RACCOMANDAZIONI FINALI

Per tutte le strutture aperte o residenziali, si richiama la normativa vigente in materia di igiene, prevenzione incendi e sicurezza impianti.

Tutti gli edifici devono essere dotati, inoltre, di impianto per la protezione da fulmini.

L'inosservanza delle prescrizioni qui indicate comporta la decadenza delle autorizzazioni concesse secondo le modalità previste dalla stessa legge n. 22/86.

Agli standards strutturali qui definiti è applicabile una tolleranza pari al 10% limitatamente alle strutture esistenti e sempre che, nel contesto della presente normativa, non sia prevista deroga specifica.

L'Assessore per gli enti locali: CANINO

Visto si approva:

Il Presidente della Regione: NICOLOSI